



# Ministero della Salute

## IL MINISTRO

VISTO il decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 2005, n. 244;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTA la "Piattaforma d'Azione europea sull'alimentazione, l'attività fisica e sulla salute" costituita il 15 marzo 2005 dalla Commissione europea, attraverso la quale si intende promuovere, in tutti i Paesi membri, una dieta più sana ed una maggiore attività fisica;

CONSIDERATE le conclusioni del Consiglio occupazione, politica sociale, sanità e consumatori, del 3 giugno 2005 su "Obesità, nutrizione e attività fisica", con le quali il Consiglio incoraggia gli stati Membri ad ideare ed attuare iniziative per promuovere una dieta sana e l'attività fisica, lavorando in sinergia con la Piattaforma europea;

VISTO il libro verde "Promuovere le diete sane e l'attività fisica: una dimensione europea nella prevenzione di sovrappeso, obesità, e malattie croniche" dell'8 dicembre 2005 della Commissione europea, che sollecita i Paesi membri ad una riflessione sui temi connessi alla scorretta alimentazione e alla mancanza di attività fisica;

VISTA la “Strategia di contrasto alle malattie croniche” della regione Europea dell’OMS, approvata a Copenaghen il 12 settembre 2006 dal Comitato Regionale per l’Europa;

VISTA la “Strategia di contrasto all’obesità” della regione Europea dell’OMS, approvata il 15 novembre 2006 ad Istanbul nel corso di una Conferenza ministeriale intergovernativa

VISTA, in particolare, la dichiarazione di appoggio alle misure nazionali ed internazionali di contrasto all’obesità sottoscritta ad Istanbul, per i propri Governi, dai Ministri della Salute dei Paesi membri

VISTE le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 30 novembre 2006 su una Strategia dell’Unione Europea per ridurre i danni connessi con l’alcol;

VISTA la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 2 dicembre 2002 sulla prevenzione del fumo

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 di recepimento della direttiva 2001/37/CE “Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco”;

VISTO il decreto legislativo n. 300 del 16 dicembre 2004 di recepimento della Direttiva 2003/33/CE “Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco”;

VISTO l’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3;

VISTO il documento programmatico “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari” approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 febbraio 2007;

CONSIDERATO che il documento programmatico “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”, è finalizzato a promuovere e facilitare l'assunzione di abitudini salutari da parte della popolazione nell'ottica della prevenzione delle principali patologie croniche;

VISTO lo schema di d.P.C.M. che definisce, individua e promuove le scelte di vita salutari ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, conformemente al documento programmatico “Guadagnare salute – rendere facili le scelte salutari”;

RITENUTO di dover costituire un Tavolo tecnico, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate, delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, delle Associazioni di categoria della filiera alimentare, delle Associazioni dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, che, anche in conformità alle decisioni adottate in sede comunitaria, formuli indicazioni e attui iniziative finalizzate a favorire nella popolazione una dieta più sana, una maggiore attività fisica e la riduzione del fumo di tabacco, secondo le indicazioni del citato Programma “Guadagnare salute”;

## **DECRETA:**

### **Art. 1**

1. Presso il Ministero della Salute è costituita la “Piattaforma nazionale sull'alimentazione, l'attività fisica e il tabagismo” con il compito formulare proposte ed attuare iniziative, in coerenza con il Programma “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari” approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 febbraio 2007, per favorire, in tutta la popolazione, una

sana alimentazione e una maggiore attività fisica, nonché per contrastare l'abuso di alcol e ridurre il fumo di tabacco, allo scopo di limitare il rischio di numerose malattie e migliorare la qualità della vita.

2. Nell'attuazione dei propri compiti la Piattaforma Nazionale di cui al comma 1 deve, in particolare:
  - a) definire modalità di comunicazione efficaci finalizzate a migliorare la conoscenza da parte dei cittadini del rapporto tra alimentazione e salute, tra apporto e consumo energetico, promuovendo scelte alimentari che riducono il rischio di malattie croniche e scelte sane in materia di comportamenti d'abuso;
  - b) proporre linee guida per una sana alimentazione, con particolare riferimento alle mense scolastiche ed aziendali;
  - c) predisporre proposte per il raggiungimento di accordi con i produttori per la definizione di un codice di regolamentazione della pubblicità al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore da interventi pubblicitari, di commercializzazione e di promozione e, in particolare, per evitare che venga sfruttato in alcun modo, o in modo pregiudizievole, il benessere dei bambini e degli adolescenti;
  - d) attivare iniziative per incoraggiare la predisposizione di codici volontari di condotta nei diversi ambiti previsti dal Programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari", in particolare per il miglioramento della qualità nutrizionale dei prodotti alimentari, per assicurare una corretta informazione ai consumatori e garantire una informazione pubblicitaria consapevole e a tutela dei minori;
  - e) individuare e proporre interventi per incoraggiare gli operatori di tutti i settori coinvolti a contribuire alla promozione di regimi alimentari sani

- f) individuare azioni per favorire l'integrazione fra la sana alimentazione l'attività fisica;
- g) monitorare le tendenze in materia di alimentazione sana, di attività fisica, di abuso di alcol e di consumo di tabacco nella popolazione;
- h) individuare azioni per promuovere l'educazione sulle scelte alimentari sane nelle scuole ed individuare azioni per facilitare negli adolescenti una quotidiana attività fisica;
- i) individuare soluzioni amministrative e organizzative, anche riguardo le procedure di affidamento degli appalti per la ristorazione collettiva, per facilitare i datori di lavoro nell'offerta di opzioni sane nelle mense aziendali e, ove possibile, di strutture che consentano l'attività fisica dei dipendenti;
- l) definire azioni per sostenere le norme a tutela dal fumo passivo, in particolare nei luoghi di lavoro, nell'ottica della prevenzione attiva;
- m) fornire indicazioni tecnico scientifiche per la elaborazione di proposte di intervento normativo in materia di pubblicità, etichettatura, commercializzazione dei prodotti, informazione ai consumatori, in linea con gli orientamenti dell'Unione Europea;
- n) monitorare e valutare le iniziative intraprese sulla base dei protocolli d'intesa, adottati per il raggiungimento del citato Programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari".

## Art. 2

1. La Piattaforma Nazionale di cui all'articolo 1, presieduta dal Ministro della salute, o da un suo delegato, è così composta:

- a) dal Capo del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione del Ministero della salute;
- b) dal Capo del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero della salute;
- c) dal Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute;
- d) dal Direttore Generale della Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali del Ministero della salute;
- e) dal Direttore Generale della Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della salute;
- f) da un rappresentante del Dipartimento per le Politiche per la Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- g) da un rappresentante del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- h) da un rappresentante del Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l) da un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- m) da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione;
- n) da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico;
- o) da un rappresentante del Ministero dell'Economia e Finanze;
- p) da un rappresentante del Ministero dei Trasporti;
- q) da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;
- r) da due rappresentanti della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- s) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);
- t) da un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
- u) da un rappresentante dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL);
- v) da un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN).

### **Art. 3**

1. Alla piattaforma Nazionale di cui all'articolo 1 partecipano, con propri rappresentanti designati, le Associazioni di categoria della filiera alimentare, le Associazioni dei consumatori e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie di specifici protocolli d'intesa con il Ministero della salute, nonché rappresentanti delle Associazioni dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta.

### **Art. 4**

1. Alla Piattaforma possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti di altre Amministrazioni ed Enti pubblici o privati, di Associazioni del privato sociale e del volontariato, ovvero esperti di elevata qualificazione professionale, in relazione alle specifiche materie trattate.


### **Art. 5**

1. Le funzioni di Segreteria amministrativa e di Coordinamento tecnico delle attività conseguenti alle decisioni della Piattaforma, di cui all'articolo 1, sono svolte dal Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione e dal Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, in collaborazione con la Segreteria Particolare del Sottosegretario di Stato alla Salute delegato.
2. La Piattaforma ha durata triennale.

**Art. 6**

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero della salute.

**IL MINISTRO**



Roma, 20 Aprile 2007